



**COMUNE DI CARMIANO**  
PROVINCIA DI LECCE

**DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DELLA COMMISSIONE CON I POTERI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(Deliberazione n. **15** del 08/07/2021)

OGGETTO: Nuovo REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione

L'anno 2021 e questo di 8 del mese di LUGLIO alle ore 12:10, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/12/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 in data 03/01/2020 e prorogata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24/03/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 105 in data 04/05/2021:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO	X	—
Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO	X	—
Dr. Michele MARCUCCIO	X	—

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' Art. 49 comma 1 e Art. 149 bis comma 1 del T.U. n°267/200

Il Responsabile del Settore

Fabio MAFFEO

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole attestante altresì la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Valentina COSMA

Si esprime parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Segretario Generale

Dott.ssa Giuliana Grasso

Il Responsabile del Settore 1 “AA.GG.” propone di adottare la presente deliberazione:

**Visto** il Dlgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali, ed in particolare l’articolo 42;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/08/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sulla tassa sui rifiuti TARI recependo quanto previsto dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

**Atteso che:**

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA), con l’emanazione della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie relativamente all’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla redazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF). Il PEF dovrà essere predisposto annualmente dall’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dal Gestore del Servizio, secondo quanto previsto dal “Metodo Tariffario dei Rifiuti” (MTR) allegato alla delibera, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- dal 26/09/2020 è entrato in vigore il D.Lgs.116 del 03/09/2020 che apporta diverse novità sull’applicazione della tassa rifiuti intervenendo sulla “*Definizione rifiuti*” ex art. 183 D. L.gs. 152/2006, sulla “*Classificazione rifiuti*” ex art. 184 TUA (Testo unico ambientale), “*Definizioni in materia di imballaggi*” ex art 218 TUA (Testo unico ambientale); sostanzialmente è stato:

cancellato, all’interno del TUA, ogni riferimento ai “*rifiuti speciali assimilati*”, che sono ricompresi nella categoria dei “*rifiuti urbani*”;

abrogata la lett. e), dell’art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;

abrogata la lett. g), dell’art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);

modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull’applicazione della connessa entrata (artt. 198 e 238 TUA).

**Visto** l’art.6, comma 5, del D. Lgs. 116/2020 che recita quanto segue:

*“Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter e 184,*

*comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'art.8 del presente decreto, si applicano a partire dal 1 gennaio 2021"*

**Atteso** quindi che :

- a) cambiano le modalità di determinazione delle entrate tariffarie relativamente all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- b) perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni;
- c) l'assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA;
- d) scompare l'assimilazione per quantità resta il potere (ex art. 198, comma 2, TUA) per il comune di individuare limiti quantitativi al conferimento. Gli eventuali limiti quantitativi al conferimento non incideranno però mai sulla nozione di rifiuto urbano;

**Considerato che:**

- l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 convertito nella L 69/2021 ha espressamente statuito che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."*;
- il comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n°73 differisce, per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto Legge 8 aprile 2013 n°35 , il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 al 31 luglio 2021;
- il Comune di Carmiano ha incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto Legge 8 aprile 2013 n°35 e che pertanto trova applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n°73;

**Ritenuto** pertanto necessario approvare un nuovo regolamento TARI al fine di recepire la suddetta normativa nonché procedere ad una completa rivisitazione delle norme regolamentari approvate nel 2014;

**Visto** il nuovo regolamento della tassa sui rifiuti TA.RI allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A";

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti*

*dei contribuenti”.*

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**Preso atto** che le delibere e i regolamenti concernenti il tributo sui rifiuti (TARI) dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214,

**Verificato** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Tenuto conto** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Acquisito** in data 08/07/2021 al nr. 10567 del protocollo generale dell'ente, il parere favorevole all'approvazione del provvedimento espresso dal Revisore Unico dei Conti, dott. Fernando Antonio Cazzella, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott. Fabio Maffeo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

**Acquisito** il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Valentina Cosma, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Propone di deliberare

1. Di approvare il nuovo *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Responsabile del Settore 1 *“AA.GG.”* a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto altresì che il presente Regolamento sarà posto in pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Carmiano;
5. di disporre che sono abrogate e/o disapplicare tutte le norme regolamentari comunali non compatibili con il Regolamento di cui al precedente punto 1;
6. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di settore dell'ente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

la Commissione con i poteri del Consiglio Comunale

**Visto e richiamati:**

- il verbale di insediamento prot. 18625 del 09/12/2019;
- la deliberazione nr. 1 del 12/12/2019 (modalità organizzative della Commissione);

**Preso atto** della proposta innanzi illustrata;

**Ritenuto** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella stessa;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il parere di conformità del Segretario Generale;

**Visto** il parere favorevole all'approvazione del provvedimento espresso dal Revisore Unico dei Conti, dott. Fernando Antonio Cazzella, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi

**DELIBERA**

di approvare la suesposta proposta di deliberazione e per l'effetto:

1. di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di delegare il Responsabile del Settore 1 "AA.GG." a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto altresì che il presente Regolamento sarà posto in pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Carmiano;
5. di disporre che sono abrogate e/o disapplicare tutte le norme regolamentari comunali non compatibili con il

Regolamento di cui al precedente punto 1;

6. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di settore dell'ente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Di rendere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO

Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO

Dr. Michele MARCUCCIO

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuliana Grasso

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

*Dalla Residenza Comunale, li*

Responsabile Segreteria

Nada MIGLIETTA

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2021, decorsi \_\_\_ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa Giuliana Grasso*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*